

REGOLAMENTO (UE) 2016/691 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso di additivi alimentari nei caseinati alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) L'elenco può essere modificato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) La direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ contiene un elenco di additivi di cui è consentito l'impiego nei caseinati alimentari. Detta direttiva costituisce una rifusione della direttiva 83/417/CEE ⁽⁴⁾ del Consiglio che concerne talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.
- (4) La direttiva (UE) 2015/2203 chiarisce la classificazione di determinate sostanze, considerate additivi alimentari, nei caseinati alimentari. È opportuno che le disposizioni relative agli additivi alimentari della direttiva (UE) 2015/2203 siano riprodotte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (5) I caseinati alimentari rientrano nella categoria dei prodotti lattiero-caseari. Essi costituiscono però una categoria che non è specificata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. È pertanto opportuno istituire la categoria «Caseinati alimentari» e inserirvi gli additivi autorizzati per i caseinati alimentari con le loro condizioni d'uso.
- (6) La riproduzione delle disposizioni intende assicurare la chiarezza sul piano giuridico e non introduce nuovi usi degli additivi alimentari. L'ampliamento dell'uso di tali additivi costituisce un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non ha effetti sulla salute umana. Non è necessario pertanto chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (7) È opportuno quindi modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GUL 314 dell'1.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GUL 237 del 26.8.1983, pag. 25).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella parte D, dopo la voce relativa alla categoria di alimenti «01.8 Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande», è inserita la voce seguente:

«01.9	Caseinati alimentari»			
2)	nella parte E, dopo l'ultima voce relativa alla categoria di alimenti «01.8 Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande» è inserita la voce seguente:			
«01.9	Caseinati alimentari			
E 170	Carbonato di calcio	quantum satis		
E 331	Citrati di sodio	quantum satis		
E 332	Citrati di potassio	quantum satis		
E 333	Citrati di calcio	quantum satis		
E 380	Citrato triammonico	quantum satis		
E 500	Carbonati di sodio	quantum satis		
E 501	Carbonati di potassio	quantum satis		
E 503	Carbonati di ammonio	quantum satis		
E 504	Carbonati di magnesio	quantum satis		
E 524	Idrossido di sodio	quantum satis		
E 525	Idrossido di potassio	quantum satis		
E 526	Idrossido di calcio	quantum satis		
E 527	Idrossido di ammonio	quantum satis		
E 528	Idrossido di magnesio	quantum satis»		